

Cass. pen. Sez. III, (ud. 11-03-2003) 28-04-2003, n. 19644

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione III Penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Claudio VITALONE - Presidente

Dott. Pierluigi ONORATO - Consigliere

Dott. Alfredo TERESI - Consigliere

Dott. Mario GENTILE - Consigliere

Dott. Francesco NOVARESE - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

Sul ricorso proposto da F.D. n. a Cittanova il 30 gennaio 1942

avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 15 febbraio 2001;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese;

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Carmine Di Enzo che ha concluso per: rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

F.D. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, emessa il 15 febbraio 2001, con la quale veniva condannato per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, continuati ed aggravati, deducendo quali motivi la nullità della sentenza per avere la Corte disatteso un certificato medico attestante un ricovero ospedaliero, poiché non recava la data del rilascio senza effettuare alcun accertamento; la carenza ed illogicità manifesta della motivazione in ordine alla valutazione della credibilità ed attendibilità della parte offesa, che doveva essere considerata imputata in procedimento connesso e non testimone e di cui non erano state considerate le ragioni di rancore nei confronti del ricorrente; la violazione della L. n. 75 del 1958, perché non sussistevano i presupposti del delitto di sfruttamento, in quanto la somma veniva fornita spontaneamente e per la B. non vi era neppure la prova di aver percepito somme, sebbene quella contraria; la violazione dell'art. 81 c.p., cpv. in relazione all'art. 4, n. 7, della L. n. 75 del 1958, poiché i reati di sfruttamento e favoreggiamento se, commessi in un unico contesto, in danno di più prostitute, configurano l'aggravante su indicata e non autonomi delitti avvinti sotto il vincolo della continuazione.

Motivi della decisione

I motivi addotti non sono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La prima censura è inammissibile, poiché manifestamente infondata, giacché la mancanza di qualsiasi data di rilascio sulla certificazione medica doveva essere accertata prima della sua produzione, in base a principi di comune diligenza, mentre la Corte non era tenuta ad effettuare alcuna indagine presso il nosocomio, tanto più che la patologia indicata, cronica, non comportava una lunga degenza né un'impossibilità assoluta di presenziare al dibattimento.

Per quel che concerne il vizio motivazionale, occorre ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass., Sez. Un., 16 dicembre 1999, n. 24, S., rv. 214794 e Cass., Sez. III, 11 gennaio 1999, n. 215, F., rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia).

Infatti la mancanza di motivazione va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, infedeli al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omissivo il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente, dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato".

Orbene, nella fattispecie, non possono essere considerate le valutazioni in fatto ed una differente lettura delle risultanze processuali, giacché sono motivi non consentiti in sede di legittimità.

Peraltro, la Corte ligure esamina in maniera attenta ed approfondita la deposizione della parte offesa, esclude le ragioni di rancore verso l'imputato con motivazione ineccepibile, rileva l'inattendibilità delle deposizioni delle altre due donne, conviventi con il ricorrente, in tempi diversi, ancora legate da rapporti affettivi, e pronte a minimizzare i fatti, nonostante la presenza di numerosi riscontri obiettivi, partitamente indicati.

Infine, secondo un orientamento prevalente di questa Corte, che il collegio condivide (Cass., Sez. III, 22 gennaio 1998, n. 766, C., rv. 209404), la deposizione della parte offesa, nonostante sia portatrice di un interesse antagonista rispetto a quello dell'imputato, non necessita di riscontri oggettivi, nella fattispecie, persino, individuati, e non può essere valutata con un criterio differente da quello di una persona estranea, nonostante sia sempre necessario un attento controllo di credibilità e di attendibilità, particolarmente penetrante solo ove il suo contenuto sia contrastato da più elementi di prova (Cass., Sez. I, 14 giugno 2000, n. 7027, D.T., rv. 216180).

In ordine alla configurabilità del reato di sfruttamento della prostituzione anche in presenza di una dazione spontanea da parte della meretrice occorre affermare che detto delitto sussiste quando vi sia una partecipazione totale o parziale ai proventi provenienti da detta attività (Cass., Sez. III, 9 ottobre 1996, n. 9065, M. ed altro, rv. 206418), sicché detta fattispecie criminosa non viene meno

neppure qualora la convivente "more uxorio", come è stata per un certo periodo di tempo la parte offesa, abbia fornito i proventi allo scopo dichiarato di mandare avanti il "ménage" familiare.

Infatti, nella sentenza citata dal ricorrente (Cass., Sez. III, 1 luglio 1998, n. 7608, M., rv. 211337, di cui non si condivide la sostituzione della Corte di legittimità al giudice di merito) si afferma che non esiste alcuna prova circa un vantaggio, anche non patrimoniale, del fidanzato che spingeva la compagna a prostituirsi, mentre, nella fattispecie, le somme di denaro venivano percepite dall'imputato, consapevole della loro provenienza e pienamente accondiscendente all'esercizio del meretricio, in quanto accompagnava la donna sui luoghi di "lavoro".

Infine, il delitto di sfruttamento della prostituzione può concorrere con quello di favoreggiamento, data la diversità dell'elemento materiale, di quello psicologico e del bene giuridico protetto (Cfr. Cass., Sez. III, 11 dicembre 1998, n. 12919, C. ed altro, rv. 212362), sicché già sotto questo profilo è ammissibile la continuazione, mentre dalla stessa imputazione, oltre che dalla motivazione delle decisioni dei giudici di merito, risulta che lo sfruttamento ed il favoreggiamento delle prostitute non è avvenuto in un unico contesto e si è verificato con modalità differenti (per la P. solo favoreggiamento, per la D'A. entrambi i delitti come "successivamente" per la B.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Camera di Consiglio in data 11 marzo 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 APR. 2003.

MASSIMA

Il reato di sfruttamento della prostituzione può concorrere con quello di favoreggiamento, data la diversità dell'elemento materiale, di quello psicologico e del bene giuridico protetto.